

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3803

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI,
PASTORINO, BALDASSARRE, BECHIS**

Istituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di violenza di genere e di un Fondo per l'indennizzo degli orfani delle vittime di reati di violenza di genere

Presentata il 3 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre 2015, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato: « Contrastare la violenza sulle donne è un compito essenziale di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentali della persona. L'educazione al rispetto reciproco, nei rapporti personali e nelle relazioni sociali, è alla base del nostro vivere civile. La violenza sulle donne è un fenomeno sociale ingiustificabile che attecchisce ancora in troppe realtà, private e collettive e nessun pretesto può giustificarla ».

Tuttavia, nonostante le dichiarazioni del Presidente Mattarella, i numerosi annunci

del Governo e la ratifica, ai sensi della legge n. 77 del 2013, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, le politiche messe in atto dagli ultimi Governi fanno emergere un quadro legislativo in favore delle donne vittime di violenza ancora privo di elementi che possano contrastare il fenomeno nella sua totalità.

Il piano nazionale antiviolenza ha bisogno di una revisione per fare sì che si possano utilizzare al meglio i finanziamenti: la certezza di un rifugio che possa accogliere le donne e i loro figli in caso di denuncia della violenza, un percorso di avvio per l'inserimento della donna nel

mondo del lavoro e interventi di tutela psicologica e sostegno economico per i figli delle vittime di femminicidio.

È noto che non esiste solo la violenza fisica o sessuale, ma anche quella psicologica che si perpetra nei confronti delle donne prive di autonomia economica e che dipendono *in toto* dal marito o dal compagno. Quest'ultima violenza è forse la peggiore sotto il profilo sociale, poiché una donna che non vede un futuro per lei e per i propri figli è una donna che difficilmente decide di denunciare la violenza e il lavoro può essere un elemento cruciale perché senza occupazione la donna è più vulnerabile.

Il lavoro è fondamentale molto spesso anche per liberarsi dalla violenza, perché offre la possibilità alla donna vittima di violenza di prendere consapevolezza del proprio valore. Purtroppo però i dati riguardanti l'occupazione femminile sono drammatici: in Italia non ci sono adeguate politiche di governo per l'eliminazione dei meccanismi che determinano la discriminazione delle donne. Infatti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) certifica una media complessiva del 46,8 per cento delle donne tra i 15 e i 64 anni di età con regolare occupazione (il 56,9 per cento di donne occupate al nord e il 30,3 per cento al sud) e appena una donna su due (il 46,8 per cento) che lavora in media in tutta Italia, ponendo il nostro Paese all'ultimo posto in Europa per tasso di occupazione femminile. Emerge quindi che non ci sono interventi a sostegno del lavoro femminile.

Dobbiamo ancora una volta ricordare che sono quasi 7 milioni le donne nel mondo che tra i 16 e i 70 anni di età – una donna su tre – hanno subito una forma di violenza fisica, sessuale o psicologica e nella quasi totalità dei casi a commettere le violenze più gravi sono proprio i *partner* attuali o ex. Nel solo 2015 in Italia le donne uccise sono state 128, mentre nei primi quaranta giorni del 2016 sono state 10, con una media preoccupante di una vittima ogni tre giorni.

Dallo studio dei centri antiviolenza e dei movimenti femministi possiamo apprendere in modo chiaro che le radici del pro-

blema sono strutturali e non vedranno mai soluzioni se il Governo non metterà in atto tutte le necessarie misure in favore delle donne. L'irrisorietà dei finanziamenti per le politiche di genere e per i centri anti-violenza dimostra l'irrilevanza attribuita alla vita delle donne da parte dello Stato.

Da qui la necessità di una proposta di legge finalizzata all'istituzione di un Fondo destinato alle donne vittime di violenza e di un Fondo per i figli delle vittime di violenza, allo scopo di assistere chi decide di denunciare le violenze subite, offrendo un concreto aiuto economico mediante un percorso protetto con azioni per sviluppare l'autonomia delle donne e per aiutarle a trovare un progetto di vita autonomo attraverso un inserimento sociale, abitativo e lavorativo. Un reddito autonomo per le donne è un passo fondamentale per costruire una nuova vita libera dalla violenza, dalla minaccia e dal ricatto.

Denunciare una violenza da parte del marito, del compagno o del convivente richiede molto coraggio e lo richiede maggiormente quando le donne sono prive di qualsiasi sostentamento economico. Dopo la denuncia spesso le donne si trovano ugualmente minacciate, più povere e senza casa, mentre i colpevoli raramente cambiano condizione e la situazione è peggiore in caso di presenza di figli minori: le donne hanno paura per il futuro dei loro figli qualora decidano di denunciare e di allontanarsi da casa senza avere una condizione economico-lavorativa sicura.

Non possiamo lasciare la responsabilità esclusivamente ai centri antiviolenza presenti nel territorio che, oltre ad accogliere le donne – anche con figli minori –, offrono loro percorsi di inserimento lavorativo.

Lo Stato deve garantire il rispetto della donna uscendo dalla logica che sono sufficienti inasprimenti delle pene per chi compie violenze nei loro confronti. È invece necessario assicurare alle donne vittime della violenza domestica, anche con figli minori, l'accoglienza in strutture protette e aiutarle a crearsi un nuovo progetto di vita attraverso l'assistenza psicologica e

sanitaria e percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro.

C'è poi la piaga sociale rappresentata dai figli delle donne vittime di femminicidio: sono stati 1.628, dal 2000 a oggi, i figli rimasti orfani e nel solo 2015 si sono registrati 118 orfani in più rispetto al 2014. Oltre al dolore per la perdita della madre, essi devono fare i conti con la difficoltà di trovare una nuova famiglia in caso di assenza di parenti prossimi e devono affrontare, se minorenni un lungo e difficile percorso per essere accolti presso case famiglie e per essere adottati.

Come riportato dall'*Italian Journal of Pediatrics*, dal gennaio 2012 fino a ottobre 2014, 319 donne sono morte per femmini-

cidio e di queste 209 sono morte per mano del compagno o dell'ex compagno, all'interno delle mura domestiche; negli stessi anni gli orfani a causa della morte violenta della madre sono stati circa 417, di cui 180 minori e tra questi 52 hanno assistito all'omicidio.

Per questi orfani di femminicidio, anche se maggiorenni, è necessario garantire un sostegno da parte dello Stato, per quanto concerne sia il supporto psicologico sia quello economico, a partire dalla formazione scolastico-universitaria, come avviene già per i figli delle vittime di mafia.

A tali fini la presente proposta di legge prevede l'istituzione di due specifici Fondi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi).

1. La presente legge, in conformità ai principi, ai programmi e alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, di seguito denominata « Convenzione », nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e dall'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, reca misure per la tutela delle vittime di reati di violenza di genere e dei loro orfani.

ART. 2.

(Istituzione del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di violenza di genere).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero della giustizia, il Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di violenza di genere, di seguito denominato « Fondo ».

2. Al Fondo è assegnata una dotazione annua pari a 50 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere dalle competenti Commissioni parlamentari, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'indennizzo sulle risorse del Fondo, prevedendo che l'importo sia commisurato alla gravità del reato e, comunque, non possa essere superiore a 500.000 euro.

4. L'indennizzo non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 3.

(Istituzione del Fondo per l'indennizzo degli orfani delle vittime di reati di violenza di genere).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero della giustizia, il Fondo per l'indennizzo degli orfani delle vittime di reati di violenza di genere, di seguito denominato « Fondo orfani ».

2. Al Fondo orfani è assegnato una dotazione annua pari a 50 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'indennizzo a valere sulle risorse del Fondo orfani.

4. Gli orfani di un genitore deceduto a causa di reati di violenza di genere, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, hanno diritto allo speciale trattamento pensionistico di reversibilità previsto dall'articolo 1897 dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a valere sulle risorse del Fondo orfani.

ART. 4.

(Soggetti beneficiari e procedure per l'accesso al Fondo e al Fondo orfani).

1. Hanno diritto di accesso al Fondo le donne che hanno subito o subiscono ogni tipo e grado di violenza, sessuale, psicologica, fisica o economica fondata sul genere, che provochi o sia suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 3 della Convenzione e delle disposizioni del codice penale, con particolare riferimento agli articoli 570, 572,

575, 580, 581, 582, 583-*bis*, 595, 605, 609-*bis*, 609-*octies*, 610, 612, 612-*bis*, 616, 617, 617-*bis* e 660.

2. Alle donne vittime di violenza ai sensi del comma 1, nonché ai loro figli, sono altresì assicurati la protezione, il sostegno e la cura.

3. Hanno diritto di accesso al Fondo orfani i figli delle donne vittime di violenza ai sensi del comma 1.

4. La domanda di accesso al Fondo e al Fondo orfani è presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro un anno dall'accadimento dei fatti.

5. I competenti organi amministrativi decidono sul diritto di accesso al Fondo e al Fondo orfani sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, anche non definitiva, ovvero, qualora la decisione amministrativa intervenga in assenza di sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini effettuate.

6. Ai fini di cui al comma 5, gli organi competenti si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, nonché sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge.

7. Nei casi di cui al comma 6, all'esito della sentenza di primo grado, gli organi competenti deliberano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per il diritto di accesso al Fondo e al Fondo orfani, disponendo o negando la definitiva concessione del relativo indennizzo. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già concesso.

8. In caso di mancato riconoscimento del diritto di accesso al Fondo e al Fondo orfani, in assenza di sentenza, gli organi competenti, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, deliberano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

9. La decisione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base

della stessa, a seguito di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini degli indennizzi già corrisposti.

ART. 5.

(Risarcimento del danno).

1. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili delle violenze di cui all'articolo 4, comma 1.

ART. 6.

(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

1. Chi, in seguito alle violenze di cui all'articolo 4, comma 1, subisce un'invalidità in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, ha diritto all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con precedenza su ogni altra categoria indicata dalle medesime leggi.



17PDL0041980